

COMUNE DI APRILIA

PROVINCIA DI LATINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PATROCINIO LEGALE E DEL RICONOSCIMENTO DELLE SPESE DI DIFESA AL PERSONALE DIPENDENTE

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 31 del 12.03.2019

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento disciplinano, in attuazione a quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale o per il rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti del Comune di Aprilia, per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento dei servizi o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.
2. Il presente regolamento si applica al personale dipendente, dirigente e non dirigente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nonché ai segretari comunali.

Articolo 2

Principi generali

1. Gli istituti del patrocinio legale e del rimborso delle spese legali consentono all'Amministrazione di assicurare l'assistenza in sede processuale ai propri dipendenti solo in funzione della tutela dei diritti ed interessi propri dell'Amministrazione medesima; esso, pertanto rappresenta una normativa di tutela essenzialmente del Comune e, solo per riflesso, del dipendente sottoposto a procedimento giudiziario per i fatti connessi all'espletamento del servizio. L'Amministrazione, pertanto, non sussistendo carenza o conflitto di interesse, concede al proprio dipendente la possibilità di essere ammesso al patrocinio legale o vedersi riconosciuto il rimborso delle spese legali al fine essenziale di tutelare le proprie ragioni e interessi nel procedimento giudiziario nel quale risulti coinvolto il dipendente medesimo.
2. L'assunzione a carico dell'Ente di ogni onere di spesa nei procedimenti giudiziari in cui risulti coinvolto un proprio dipendente avviene solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente al Comune. Si richiede, pertanto, che l'atto o il fatto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto e/o fatto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorché il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati.
3. Non è ammesso il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente, ovvero in cui il dipendente sia parte attrice e non convenuto.

Articolo 3

Conflitto di interessi

1. La situazione di conflitto di interesse si configura allorché il soggetto richiedente il rimborso delle spese legali abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato o disatteso il perseguimento dei fini pubblici con interessi personali o di terzi, anche a prescindere dalla formale realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine del Comune.
2. A titolo meramente esemplificativo, si ha conflitto di interesse nelle seguenti ipotesi:
 - a) attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente ad opera del Comune;
 - b) attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente da parte di altro dipendente;

- c) costituzione di parte civile da parte dell'Amministrazione nei confronti del dipendente;
 - d) rilevanza disciplinare del fatto contestato, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale;
 - e) contrasto tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente e l'interesse dell'Amministrazione;
 - f) estraneità dell'Amministrazione rispetto all'agire del dipendente.
3. L'assenza della situazione di conflitto di interessi è valutata con riferimento alla situazione nota al tempo della presentazione dell'istanza di ammissione alla tutela. Tale situazione deve persistere durante tutto il periodo di durata del procedimento giudiziario.

Art. 4

Presupposti

1. L'assunzione del patrocinio legale da parte dell'Ente e il rimborso delle spese legali sono condizionati dalla ricorrenza simultanea dei seguenti presupposti:
- patrocinio legale
- a) rapporto organico o di servizio a tempo indeterminato con l'Ente,
 - b) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
 - c) assenza di conflitto di interessi con l'Ente;
 - d) tempestività dell'istanza;
 - e) la scelta preventiva e concordata del legale, espressa con gradimento preventivo dell'Ente;
- rimborso delle spese legali
- f) tutti i presupposti di cui alle lettere precedenti;
 - g) sentenza di proscioglimento con formula piena, passata in giudicato che abbia escluso positivamente la responsabilità, in sede penale, civile e amministrativa in ordine ai fatti addebitati.
 - h) congruità degli importi richiesti a titolo di rimborso,
 - i) nel giudizio conclusosi con decreto di archiviazione le spese legali sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l'Ente accerti, dalla motivazione del provvedimento, l'esclusione di qualsiasi forma di responsabilità del dipendente e la mancanza di conflitto di interessi.
 - j) congruità dell'importo richiesto a titolo di rimborso, determinato in base alle tariffe di cui al D.M. n 55/2014, e/o successive modifiche.

Art. 5

Assunzione diretta degli oneri di tutela legale

2. L'Amministrazione in presenza dei presupposti di cui al precedente art. 4 ed effettuate le dovute verifiche in ordine all'insussistenza del conflitto di interessi, può garantire il patrocinio legale del dipendente coinvolto in un procedimento giudiziario per fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento di doveri d'ufficio, facendolo assistere, fin dall'apertura del procedimento, da un legale di comune fiducia con diretta assunzione di ogni onere di difesa da parte dell'Ente medesimo.
3. Per assunzione diretta degli oneri legali si intende che del rapporto contrattuale di conferimento dell'incarico all'avvocato di comune fiducia, scelto dal dipendente previa autorizzazione dell'Ente e, dei conseguenti aspetti economici, è direttamente titolare il Comune fin dall'apertura del procedimento giudiziario.

4. L'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Ente è limitata alla spesa di un solo legale. Qualora il dipendente intenda altresì nominare un legale di sua fiducia, i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico e lo stesso non avrà diritto ad alcun rimborso.
5. Il dipendente ammesso al patrocinio con assunzione diretta degli oneri a carico dell'Ente, condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati o comunque soccombente in giudizio, sarà tenuto a rifondere al l'Ente medesimo tutte le somme relative agli oneri sostenuti per la sua difesa anticipati direttamente dallo stesso Ente. Tale credito sarà trattenuto dalle ordinarie spettanze del dipendente, nella misura massima prevista per legge.

Articolo 6

Procedimento

1. Il dipendente dell'Ente, ove intenda avvalersi del patrocinio legale da parte dell'Ente, deve inoltrare al Responsabile del Servizio Advocatura del Comune una istanza di ammissione nel termine massimo di 20 giorni dalla notifica del primo atto che lo esponga all'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa.
2. All'istanza occorrerà allegare copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione in possesso in merito al procedimento di cui trattasi.
3. L'istanza di cui ai precedenti punti deve contenere:
 - a) l'indicazione del procedimento cui si riferisce e ogni informazione sulla fattispecie oggetto del procedimento a carico;
 - b) la comunicazione del nominativo del legale prescelto, soggetto a preventivo gradimento da parte dell'Ente, il foro competente e il domicilio;
 - c) l'impegno a comunicare all'Ente, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale.
 - d) Il preventivo di spese redatto dal legale di fiducia.
4. L'Ente, entro 30 giorni dall'acquisizione agli atti dell'istanza dovrà accertare con propria istruttoria l'insussistenza di qualsiasi forma di conflitto di interessi; accertata la detta condizione l'Ente medesimo dovrà comunicare all'interessato il proprio gradimento o meno alla scelta del difensore indicato.
5. L'accertamento della sussistenza di un conflitto di interessi a seguito dell'esame del primo atto di apertura del procedimento a carico del dipendente è preclusivo a qualsiasi forma di assistenza legale, compreso l'eventuale gradimento sul nominativo del legale indicato direttamente dall'interessato.
6. La comunicazione di diniego dovrà essere notificata all'interessato, ex art. 10 *bis* della L. n. 241/1990 nel termine di sette giorni dall'avvenuto accertamento della sussistenza del conflitto di interessi.
7. La mancata comunicazione all'Ente da parte del dipendente dell'avvio del procedimento di responsabilità penale, civile o amministrativa a proprio carico, nonché la mancata comunicazione del nominativo del legale di fiducia, fa venire meno l'obbligo per l'Ente al rimborso delle spese legali sostenute quando anche fosse intervenuta una sentenza favorevole di proscioglimento o di assoluzione.
8. A seguito dell'istruttoria favorevole sulla insussistenza di qualsiasi forma di conflitto di interessi, ed acquisite agli atti le dichiarazioni dell'imputato relative all'individuazione del legale di fiducia, la Giunta Comunale, con proprio provvedimento con la individuazione del responsabile del procedimento ex art. 4, comma 1 della L. n. 241/1990.
9. Il Servizio Advocatura, preso atto della deliberazione di Giunta Comunale, in caso di favorevole accoglimento dell'istanza, provvede ad adottare tutti gli atti amministrativi per l'impegno della spesa e la sua successiva liquidazione secondo le fasi previste dal D.M. 55/14 e/o successive modifiche, previa acquisizione di tutta la documentazione di causa giustificativa dell'attività difensiva sino a quel momento svolta.

Articolo 7

Specificazioni

1. Per conclusione favorevole del procedimento deve intendersi:
 - a) in materia penale: la fattispecie in cui il dipendente sia stato prosciolto da ogni addebito perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato (ex art. 530, comma 1 c.p.p.;
 - b) in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsiasi responsabilità, sia contrattuale che extraccontrattuale. La stessa definizione si applica anche nelle controversie dinanzi al giudice del lavoro;
 - c) in materia contabile: la fattispecie in cui il dipendente venga definitivamente prosciolto per mancanza di dolo o colpa grave o di illecito arricchimento;

Articolo 8

Rimborso delle spese legali

1. L'Ente, qualora a fronte dell'istanza del dipendente e non abbia accolto, per qualsiasi motivo, la stessa, è comunque tenuto a rimborsare gli oneri della difesa legale sostenuti dallo stesso a procedimento conclusosi favorevolmente su richiesta dell'interessato.
2. A tal fine, il dipendente trasmette al Responsabile del Servizio competente corredata dai seguenti documenti:
 - a) sentenza o provvedimento definitivo che escluda la responsabilità del dipendente per i fatti o gli atti contestatigli. Il provvedimento dovrà essere munito della dichiarazione di definitività apposta dalla cancelleria del giudice competente;
 - b) parcella analitica quietanzata, sottoscritta dal legale che ha curato la difesa e munita del visto di congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; la parcella dovrà essere corredata da una relazione esplicativa dell'attività professionale svolta, nonché di copia di tutti gli atti giustificativi delle varie voci che la compongono;
 - c) dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative e altri soggetti;
 - d) documentazione attestante il pagamento degli oneri di difesa.
3. La liquidazione delle somme avviene sempre in via postergata rispetto alla sentenza che definisce il giudizio e secondo quanto previsto dal comma 9 del CCNL 2000.

Articolo 9

Polizza assicurativa

1. E' riconosciuta all'Ente la possibilità di tutelare i propri dipendenti stipulando apposita polizza di copertura delle spese legali. La copertura dovrà garantire all'Ente l'assunzione a carico della Compagnia Assicurativa delle spese sostenute dall'Ente per la difesa del dipendente, entro i limiti di cui all'art. 43 del CCNL 2000.

Articolo 10

Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia.
2. Per quanto concerne le vertenze legali che riguardano dipendenti dell'Ente, avviate o concluse prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ente può riconoscere il rimborso delle spese dopo aver accertato caso per caso la sussistenza dei presupposti che legittimano l'assunzione del relativo onere a carico dell'Ente medesimo, ferma in ogni caso

l'applicazione delle norme del presente Regolamento in tema di valutazione della congruità ed adeguatezza del compenso professionale.